

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



19104/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

accertamento obbligo terzo

Ud. 16/06/2020 - CC

R.G.N. 20853/2018

Rep. C.I.

Rom 19104

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20853-2018 R.G. proposto da:

CE.A.S. -

S.R.L., in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli
avvocati

ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, \ a

- ricorrente -

contro

.P.A., in persona del procuratore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati i

ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
in Roma, ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 16/2018 della Corte d'appello di Perugia,
depositata il 11/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt.
376 e 380-*bis* cod. proc. civ.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

2999
20

RITENUTO

La : s.p.a., creditrice di Costantino in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e confermato in sede di opposizione, dopo aver inutilmente tentato il pignoramento di partecipazioni societarie intestate al debitore, sottoponeva a pignoramento, ai sensi degli artt. 543 ss. cod. proc. civ., le somme dovute al a titolo di finanziamenti soci infruttiferi, dalla s.r.l.

Il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., sicché la s.p.a., previa sospensione della espropriazione forzata, introduceva, con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., nella versione antecedente la riforma disposta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Spoleto, con sentenza pubblicata il 29 maggio 2015, accertava l'esistenza del credito pignorato, quantificato in euro 14.949.882,64.

Avverso tale sentenza la s.r.l. proponeva appello con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 16 giugno 2016.

La Corte d'appello di Perugia dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che lo stesso era stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

Questa decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte della s.r.l., per un unico motivo.

La : s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e, dell'art. 1-*bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25

ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.


CONSIDERATO

Con l'unico motivo di ricorso la _____ s.r.l. denuncia la violazione dell'art. 327 cod. proc. civ., sostenendo che – ai fini dell'applicazione della normativa intertemporale – il giudizio dovesse considerarsi iniziato con la pubblicazione del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo azionato (8 ottobre 2001), ovvero con la pubblicazione della sentenza che, rigettando la relativa opposizione, ha confermato il predetto provvedimento monitorio (30 luglio 2004), oppure – tutt'al più – nel 2008, quando ha avuto inizio una prima procedura esecutiva, risultata infruttuosa.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, a conclusione del quale è stata pronunciata in grado d'appello la sentenza qui impugnata, è iniziato con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010. Pertanto, allo stesso si applica il termine di decadenza cui all'art. 327 cod. proc. civ., nella misura semestrale introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che trova applicazione per tutti i giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.

La tesi del ricorrente, secondo cui il giudizio avrebbe avuto inizio non con la notifica dell'atto di citazione, bensì addirittura con l'accoglimento della domanda monitoria, ovvero con l'avvio della prima procedura esecutiva, rivelatasi infruttuosa, è manifestamente infondata. Infatti, deve essere ribadita l'assoluta autonomia fra le iniziative processuali appena riferite e la causa di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato che, pur avendo natura incidentale rispetto al pignoramento presso terzi nel cui ambito si inserisce, dà luogo comunque un distinto giudizio civile. In tal senso depone inequivocabilmente il tenore testuale dell'art. 548 cod. proc. civ.,



nella versione applicabile *ratione temporis*, a mente del quale la causa va istruita a norma del libro secondo del codice di rito.


Il ricorso in esame, difatti, non offre alcun argomento che possa giustificare un'eventuale revisione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione, tant'è che la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo (Sez. L, Sentenza n. 12513 del 26/08/2003, Rv. 566277 - 01).

Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360-*bis* cod. proc. civ.

Le ulteriori argomentazioni, svolte nell'ambito del medesimo motivo, si incentrano su pretese nullità processuali verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, che si sarebbero dovute far valere proponendo tempestiva impugnazione, in ossequio del noto principio di conversione dei vizi di rito in motivi di gravame. La rilevata tardività dell'appello, quindi, rende inammissibili pure tali deduzioni.

A fronte di una dichiarazione positiva per 14.949.882,64, l'importo precettato era di euro 1.328.616,08 e quello pignorato, determinato ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., assommava ad euro 1.992.924,12. È a quest'ultimo che la liquidazione delle spese di lite deve essere parametrata.

Infatti, l'effettivo oggetto della lite è costituito dall'accertamento del credito quale oggetto della pretesa esecutiva, come indicata nell'atto di pignoramento presso terzi (v. Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 26/06/2009, Rv. 608872 - 01, sebbene in tema di imposta di registro). Ne consegue che la liquidazione delle spese di lite va commisurata al valore del credito oggetto di accertamento, nei limiti dell'importo del credito che si sottopone ad espropriazione forzata,



pari – ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ. – all’importo precettato aumentato dalla metà.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

“Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, l’oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottoporre ad espropriazione forzata, quale risulta dall’atto di pignoramento, pari – ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ. – all’importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato”.

In applicazione di tale principio, le spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono, altresì, i presupposti perché la ricorrente sia condannata d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta, anche in relazione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Sussistono, infine, i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.



P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, nonché al pagamento – ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in favore della controparte, della somma di euro 5.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Il Presidente

Adelaide Amendola



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 SET 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

